



Il giorno 13 del mese di Gennaio dell'anno 2021
alle ore 14,30 si riunisce tramite piattaforma
Meet (Video-chat) l'Assemblea Straordinaria Super-
assorata. Risultano presenti o rappresentati
per delega i soci:

PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/01/2021

n°	cognome e nome	P	D	delegato	A	pres	Ordine del Giorno			
							1	2	3	4
1	BRACCIO Carlo	1				1	si		si	
2	MINUTIELLO Carmen	1				1	si		si	
3	BALZARIN Donatella	1				1	si		si	
4	CERUTI Walter	1				1	si		si	
5	ZONARI Renzo	1				1	si		si	
6	SCHIAVONE Carmela		1	Zonari		1	si		si	
7	GONELLA Bruno	1				1	si		si	
8	MANCINO Sabina	1				1	si		si	
9	ATZORI Giuseppina		1	Mancino		1	si		si	
10	CARDELLO Rosario		1	Braccio		1	si		si	
11	SILVESTRI Liliana	1				1	si		si	
12	CENTOLA Antonia		1	Sponton		1	si		si	
13	CHIRIO Loredana				1					
14	SORCINELLI Stella	1				1	si		si	
15	SPONTON Lia	1				1	si		si	
16	BRAGHERO ROUGIER Daniela	1				1	si		si	
17	VANARA Mauro		1	Braghierio		1	si		si	
18	D'URSO Anna	1				1	si		si	
19	TOMASELLO Nicolò	1				1	si		si	
20	RAPISARDA Giuseppina	1				1	si		si	
21	CONIGLIO Mario		1	Tomasello		1	si		si	
22	SARDONE Angela		1	Tomasello		1	si		si	
23	RAIMONDO Rita	1				1	si		si	
24	ATLANTE Antonio	1				1	si		si	
25	BENEVENTO Filomena	1				1	si		si	
26	CALLEGARO Donatella				1					
27	ROSINA Barbara		1	Minutiello		1	si		si	
28	TOLAZZI Lina		1	Atlante		1	si		si	
29	VANNI Tiziana		1	Atlante		1	si		si	
30	RAMPONE Laura		1	Minutiello		1	si		si	
31	GALLO Simone	1				1	si		si	
32	GOTTO Luigina		1	Gallo		1	si		si	
33	MERLO Elena				1					
34	PICCO Alessia		1	Gallo		1	si		si	
35	RESTA Claudia				1					
36	BARBANTINI Michela		1	Sponton		1	si		si	
37	GIRAUDO Claudia				1					
38	PONSERO Mauro				1					
39	SELUCCI Lidia				1					
40	TRECCANI Ivano		1	Braccio		1	si		si	
41	BENEDETTO Silvia		1	Braccio		1	si		si	
TOTALI		18	16		7	34	34		34	

P=PRESENTI=18 - D=DELEGA=16 - TOTALE PRESENTI = 34 - A=ASSENTI=7

QUORUM 3/4 DEL TOTALE DEI SOCI Maggioranza 41 X 3/4 = 31

4) Non viene preso in esame.

N.B: In allegato al presente Verbale, ci sono:

- Copia dello Statuto;

- Modulo di rinnovo tesseramento già precompilato.

L'assemblea non avendo altro da deliberare si chiude alle ore 19,00.

F.to il Presidente

F.to il segretario

Lia Spada

Similia Paria

Avigliano, 13 gennaio 2021.

S T A T U T O

Dell'Associazione di Volontariato "AMAndoli" ODV

Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente lo Statuto allegato all'Atto Costitutivo dell'Associazione Culturale di Volontariato AMAndoli già depositato presso l'Agenzia delle Entrate in data 04/01/2019.

Art. 1

E' costituita l'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della legge regionale 7 giugno 1994 n.22, denominata

"AMAndoli", ODV

AMAndoli ODV è un'associazione nazionale di familiari di persone con patologie psichiatriche e di volontari, per la promozione della salute mentale con sede nel comune di Avigliana (TO) 10051, Via Sant'Agostino n° 5.

e-mail : info@amandoli.info

PEC: amandoli@arubapec.it

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre, diversamente da quanto stabilito nell'art. 1 dell'Atto Costitutivo, potrà richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e in tal caso dovrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ODV (Organizzazione Di Volontariato).

Art. 3

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

Art. 4

L'associazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa esercita in via esclusiva o principale attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n.117/2017 comma 1 lettere :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche.

In particolare l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- diffusione di una cultura collettiva che rispetti e valorizzi le differenze tra le persone, che metta in grado le persone che vivono la condizione di una malattia mentale di condurre vite soddisfacenti e produttive, usando le loro capacità e risorse per contribuire, come cittadini a pieno titolo, ad arricchire la nostra società;
- sradicare ogni forma di discriminazione per la difesa della dignità, della libertà e dei diritti delle persone con sofferenza mentale, nella piena osservanza degli articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana, della Legge n. 180/78, della Legge n. 833/78, della Carta O.N.U. del 1991 sui diritti del "malato mentale", della Conferenza Ministeriale Europea sulla Salute Mentale dell'O.M.S e dell'U.E. (Helsinki 2005), del Patto Europeo per la salute e il benessere (Bruxelles 2008), del D.Lgs 216/2003, della Legge 18/2009 e della Classificazione Internazionale di Funzionamento (ICF) delle disabilità e della salute.
- richiedere il riconoscimento del diritto di ogni persona ad un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, che garantisca a ciascuno di essere protagonista e responsabile del proprio percorso di ripresa;
- promuovere attività culturali quali convegni, seminari, elaborazione e diffusione di esperienze dirette e di buone pratiche in salute;
- fornire informazione e formazione sulla salute mentale e sui diritti di cittadinanza per utenti, familiari, volontariato e privato sociale;
- stimolare e promuovere la ricerca su cause, prevenzione e trattamento dei disturbi mentali in collaborazione anche con strutture di ricerca;
- creare altre associazioni con gli stessi obiettivi e la stessa denominazione su tutto il territorio nazionale;

- cooperare con altre associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano obiettivi simili;
- raccogliere la legislazione nazionale e regionale e diffondere le esperienze più qualificanti ed innovative;
- intervenire presso gli organi competenti, per l'istituzione di commissioni regionali e dipartimentali di vigilanza sui servizi di salute mentale e sulle strutture residenziali, con la partecipazione delle Associazioni dei familiari e degli utenti;
- promuovere la partecipazione delle Associazioni di familiari e utenti, nelle commissioni regionali e dipartimentali di programmazione e verifica;
- promuovere l'integrazione socio sanitaria in collaborazione con le istituzioni di competenza;
- monitorare l'effettiva applicazione della legislazione riguardante la salute mentale e l'efficienza ed efficacia della rete dei servizi territoriali.

Per perseguire tali fini può essere costituito un Comitato Scientifico con compiti di supporto al Comitato Direttivo e di consulenza tecnico-scientifica, composto da personalità di provata competenza ed esperienza nel campo della salute mentale, della cooperazione sociale, dell'informazione e formazione, della ricerca scientifica e del diritto. La composizione del Comitato Scientifico è deliberata dal Comitato Direttivo.

L'Associazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con la normativa vigente in materia di ente del terzo settore.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto dell'art. 56 del Decreto Legislativo 117/17.

Art 5

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività di interesse generale:

- diffondere una maggiore conoscenza della malattia mentale attraverso incontri e seminari;
- collaborare con le istituzioni per favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate;
- stimolare nelle strutture e attività del Dipartimento di Salute Mentale il miglior utilizzo delle risorse disponibili e innovamenti migliorativi attinenti la cura ed il reinserimento sociale delle persone con patologie psichiatriche;

Inoltre l'organizzazione può:

- Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- Esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie strumentali alle attività di interesse generale.

Art.6

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- 
- a) Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
 - b) Dai contributi di privati;
 - c) Dai contributi dello Stato, di enti o d'istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) Dai contributi di organismi internazionali;
 - e) Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
 - f) Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività d'interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
 - g) Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
 - h) Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all' art. 6, del decreto legislativo n. 117/17

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale.

Art. 8

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve redigere bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e inoltrati a mezzo mail ai Soci entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per potere essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

L'Organizzazione, ai sensi del comma 4 – art. 8 – della l.r. n. 22/94, ha l'obbligo della conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

Art. 9

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato (in numero non inferiore a tre in assenza di soci persone fisiche)

Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza, contatto telefonico ed indirizzo mail:

- a) Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- b) Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere nominate come "Socio Onorario" persone a cui l'associazione desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione. Il socio Onorario può partecipare alle riunioni ma non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio Onorario è valida a vita.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente statuto ed alla legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

Art. 11

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.

Art.12

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Art. 13

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono .

Art. 14

Sono Organi dell'Organizzazione:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione;
- d) Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

Art. 15

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto. Ciascun associato può intervenire personalmente o farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe per associato.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Organizzazione o mezzo e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina del Presidente e dei consiglieri allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà inviato mezzo e-mail, per la visione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata dall'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito loro di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese sino al momento della sospensione saranno valide.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 16

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota sociale annuale;
- b) L'approvazione del bilancio sociale;
- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) La nomina del Presidente legale rappresentante dell'Organizzazione e la sua eventuale sostituzione se dimissionario;
- f) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- g) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
- h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri e massimo 8 compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente la durata di 1 (uno) anno con possibilità di riconferma.

Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Art. 18

Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

Art. 19

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 21

L'Assemblea può nominare, anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 1 anno e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 22

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi

presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 1 anno e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 24

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.